**Conto corrente con la Posta**

# GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

*PARTE PRIMA*

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

**Anno 76°** — **Roma - Giovedì, 6 giugno 1935 - Anno XIII** — **Numero 132**

## CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

| | | Anno | Sem. | Trim. |
|---|---|---|---|---|
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II). | L. | 108 | 63 | 45 |
| All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . . | » | 240 | 140 | 100 |
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I). | » | 72 | 45 | 31.50 |
| All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . . | » | 160 | 100 | 70 |

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

*In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento.* I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

**Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.**

**Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, presso il negozio di vendita della Libreria stessa al Corso Umberto I, angolo piazza S. Marcello, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. In Milano, presso il negozio di vendita della Libreria dello Stato, Galleria Vittorio Emanuele, 3. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.**

**Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.**

**Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.**

**Per il prezzo degli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda**

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

**La "Gazzetta Ufficiale" e tutte le altre pubblicazioni ufficiali, sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.**

**AVVISO di pubblicazione e spedizione di fascicoli della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia.**

**Si rende noto a tutti gli Uffici ammessi alla gratuita distribuzione della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno — tanto in edizione normale che in quella economica — che si è ultimata la spedizione del fascicolo 4° del volume VI-1934 edizione normale, nonchè del fascicolo 13° del volume I-1935 dell'edizione economica.**

**Gli eventuali reclami per la mancata ricezione dei fascicoli suddetti dovranno essere inoltrati all'Ufficio della Raccolta leggi e decreti presso il Ministero di grazia e giustizia — Palazzo di via Arenula - Roma — nel termine improrogabile di un mese dalla pubblicazione del presente avviso, avvertendo che trascorso detto termine, tali reclami non saranno più ammessi e che quindi i fascicoli, intempestivamente richiesti, non potranno essere forniti che a pagamento ed a cura dell'Istituto Poligrafico dello Stato.**

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

### 1935

**PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO**



**DISPOSIZIONI E COMUNICATI**



**CONCORSI**



**SUPPLEMENTI ORDINARI**

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 132 DEL 6 GIUGNO 1935-XIII:

**Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia:** Bollettino dei prezzi n. 6.

# LEGGI E DECRETI

LEGGE 4 aprile 1935-XIII, n. 768.
**Conversione in legge del R. decreto-legge 10 dicembre 1934, n. 1973, che ha dato esecuzione alla Convenzione italo-britannica, con Protocollo di firma, concernente l'istituzione di linee di trasporto aereo, stipulata in Roma il 7 dicembre 1934.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il R. decreto-legge 10 dicembre 1934, n. 1973, che ha dato esecuzione alla Convenzione italo-britannica, con Protocollo di firma, relativa alla istituzione di linee di trasporto aereo, stipulata in Roma il 7 dicembre 1934.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

LEGGE 4 aprile 1935-XIII, n. 769.
**Conversione in legge del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1234, che ha dato esecuzione all'Accordo italo-francese sulle assicurazioni sociali, firmato in Roma il 13 agosto 1932.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1234, che ha dato esecuzione all'Accordo italo-francese sulle assicurazioni sociali, firmato in Roma il 13 agosto 1932.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

LEGGE 8 aprile 1935-XIII, n. 770.

**Conversione in legge del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1175, relativo alle facilitazioni, a titolo di reciprocità, concernenti i « passaporti turistici » di durata limitata e i « buoni alberghieri ».**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1175, col quale, nel caso di accordi fra l'Italia ed un altro Stato in materia turistica, possono essere determinate, di concerto col Ministero delle finanze, a titolo di reciprocità, speciali facilitazioni, anche ai riguardi della tassa di concessione governativa, per il rilascio di passaporti di durata limitata a scopo turistico e con destinazione per quello Stato, nonchè per quanto concerne la tassa di bollo dovuta, nell'uno o nell'altro Stato, sui buoni alberghieri, o documenti simili, rilasciati ai turisti in occasione di viaggi dall'uno all'altro Paese.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 13 maggio 1935-XIII, n. 771.

**Conversione in legge del R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1925, che approva il nuovo statuto dell'Ente nazionale per le industrie turistiche.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 1925, che approva il nuovo statuto dell'Ente nazionale per le industrie turistiche.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 maggio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 13 maggio 1935-XIII, n. 772.

**Conversione in legge del R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1620, contenente nuove norme per il funzionamento del Commissariato per il turismo.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1620, contenente nuove norme per il funzionamento del Commissariato per il turismo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 maggio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 13 maggio 1935-XIII, n. 773.

**Conversione in legge del R. decreto-legge 21 novembre 1934-XIII, n. 1851, riguardante il trasferimento delle attribuzioni del Commissariato per il turismo al Sottosegretariato di Stato per la stampa e la propaganda.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il R. decreto-legge 21 novembre 1934, n. 1851, riguardante il trasferimento delle attribuzioni del Commissariato per il turismo al Sottosegretariato di Stato per la stampa e la propaganda.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 maggio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO 11 aprile 1935-XIII, n. 774.

**Modificazioni all'ordinamento del Reale Istituto veneto di scienze, lettere ed arti.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 24 maggio 1906, n. 229 (parte supplementare), con cui veniva approvato lo statuto del Reale Istituto veneto di scienze, lettere ed arti;

Veduta la legge 23 giugno 1910, n. 424, che apportava modificazioni ai ruoli organici del personale di detto Istituto;

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato;

Veduto il R. decreto-legge 21 settembre 1933-XI, n. 1333, convertito in legge, con la legge 12 gennaio 1934-XII, n. 90, contenente provvedimenti per le Accademie, gli Istituti e le Associazioni di scienze, lettere ed arti;

Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-V, n. 100;

Riconosciuta l'opportunità di adottare nuove provvidenze per assicurare il funzionamento dei servizi del Reale Istituto suddetto;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il ruolo organico delle pensioni accademiche che il Reale Istituto veneto di scienze, lettere ed arti di Venezia conferisce, a norma della legge 23 giugno 1910, n. 424, ed il ruolo organico del personale dell'Istituto stesso, previsto dalla tabella annessa alla legge sopraindicata con le modifiche apportate dalle tabelle comprese negli allegati II e IV del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sono soppressi.

Art. 2.

A decorrere dal 1° luglio 1935 le somme stanziate nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per l'esercizio finanziario 1935-36 per il conferimento delle suddette pensioni accademiche e per le retribuzioni al segretario ed al vice-segretario del Reale Istituto veneto, nonchè per le retribuzioni al personale d'ordine e subalterno previsto dalle tabelle organiche di detto Istituto, sono consolidate a favore del Reale Istituto stesso in aggiunta alla ordinaria dotazione di cui gode.

Art. 3.

I membri del Reale Istituto veneto di scienze, lettere ed arti di Venezia, che presentemente godono della pensione accademica, continueranno a goderne, vita natural durante.

Dette pensioni, a decorrere dal 1° luglio 1935, faranno carico sul bilancio dell'Istituto e saranno erogate nella misura corrispondente all'ultimo rateo pagato sul bilancio dello Stato.

Art. 4.

Il segretario e il vice-segretario del Reale Istituto veneto presentemente in carica continueranno a godere, sino al mantenimento dell'ufficio per il periodo di validità della nomina ad essi conferita, della retribuzione prevista dalla tabella annessa alla legge 23 giugno 1910, n. 424, al lordo delle riduzioni sancite dai Regi decreti-legge 20 novembre 1930 n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561.

Dette retribuzioni, a decorrere dal 1° luglio 1935, faranno carico sul bilancio del Reale Istituto veneto e saranno erogate nella misura corrispondente all'ultima mensilità pagata sul bilancio dello Stato.

Art. 5.

Sono salvi i diritti quesiti del personale d'ordine e subalterno, previsto dal R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395 presentemente in servizio del Reale Istituto veneto, al cui mantenimento detto Istituto provvederà attenendosi alle norme del Regio decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, predetto e successive modificazioni.

L'onere inerente al trattamento di quiescenza del personale d'ordine e subalterno presentemente in servizio, è ripartito tra lo Stato ed il Reale Istituto, in relazione alla durata del servizio prestato anteriormente e posteriormente al 1° luglio 1935.

Al trattamento di quiescenza del personale assunto dopo la data suddetta, provvederà il Reale Istituto ad esclusivo suo carico.

Art. 6.

E' approvato il nuovo statuto del Reale Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, annesso al presente decreto, e firmato, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Art. 7.

E' abrogato lo statuto del Reale Istituto suddetto, approvato con R. decreto 24 maggio 1906, n. 229 (parte supplementare).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE VECCHI DI VAL CISMON — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1935 - Anno XIII*
*Atti del Governo, registro 360, foglio 82.* — MANCINI.

**Statuto del Reale Istituto veneto di scienze lettere ed arti di Venezia.**

Art. 1.

Il Reale Istituto veneto di scienze, lettere ed arti di Venezia ha per fine il promuovere gli studi così per le scienze come per le lettere, e l'incoraggiare con premi le arti industriali nelle Provincie venete.

L'Istituto ha sede in Venezia nel Palazzo Loredan nei locali assegnatigli in uso dallo Stato, che ne cura la manutenzione ordinaria e straordinaria.

Esso gode di personalità giuridica, sotto la vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale, e provvede al raggiungimento dei suoi scopi con la dotazione annua dello Stato di L. 11.465, coi contributi di altri Enti pubblici e privati e con le rendite del suo patrimonio.

Art. 2.

L'Istituto si compone di membri effettivi, di membri onorari e di soci corrispondenti.

Art. 3.

A membri effettivi possono essere nominati solo cittadini italiani. Essi sono in numero di quaranta.
La loro nomina è sottoposta a convalida Sovrana.

Art. 4.

I membri onorari, benemeriti degli studi o dell'Istituto non possono superare il numero di venti.
A membri onorari possono essere nominati anche stranieri, purchè il loro numero non superi la metà degli onorari nazionali.
La nomina dei membri onorari può aver corso solo dopo l'assenso del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 5.

I soci corrispondenti sono in numero indeterminato.
A soci corrispondenti possono essere nominati anche stranieri, purchè il loro numero non superi la metà dei corrispondenti nazionali.
La nomina dei soci corrispondenti non può aver corso se non dopo l'assenso del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 6.

I membri effettivi hanno il dovere di intervenire alle sedute, leggere dissertazioni da stampare negli atti e nelle memorie, o presentarne il sunto e dare quei giudizi o rapporti dei quali abbiano incarico dall'Istituto.

Art. 7.

Il membro effettivo che, per motivi di salute o per tarda età non sia più in condizioni di partecipare alle adunanze dell'Istituto, può dall'assemblea essere trasferito in una speciale categoria di accademici emeriti conservando tutti gli onori e le prerogative del grado.
Il seggio precedentemente occupato dall'emerito si considera vacante.

Art. 8.

Il membro effettivo che, per motivi diversi da quelli contemplati dal precedente articolo, non partecipi per un triennio alle adunanze dell'Istituto, può dall'assemblea essere trasferito in una speciale categoria di membri in soprannumero.
Il suo seggio viene considerato vacante.

Art. 9.

Il membro che sia passato in soprannumero per aver trasferito la propria residenza, rioccupa il proprio seggio se libero, o il primo seggio che si renda vacante quando vengano meno le ragioni per le quali fu messo in soprannumero.

Art. 10.

I trasferimenti di cui agli articoli 7 e 8 sono sottoposti all'approvazione Sovrana.

Art. 11.

L'Ufficio di presidenza è composto del presidente, del vice-presidente, del segretario, del vice-segretario e dell'amministratore.
Il presidente ed il vice-presidente sono nominati con decreto Reale, su designazione dei membri effettivi.
Il segretario, il vice-segretario e l'amministratore sono nominati dal presidente tra i membri effettivi che, a causa della loro abituale residenza, possano attivamente dedicarsi alla vita dell'Istituto.
Tutti i componenti dell'Ufficio di presidenza durano in carica per un biennio e sono confermabili.

Art. 12.

Il presidente ha la rappresentanza legale e la direzione generale dell'Istituto, ne firma gli atti relativi alla gestione e corrispondenza, salvo la parte da lui delegata ai segretari e all'amministratore, a tenore del regolamento di cui al successivo articolo 41, soprintende alle pubblicazioni, cura il buon andamento dell'Istituto e l'osservanza dello statuto e del regolamento; convoca e presiede le adunanze.
Il vice-presidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza od impedimento.

Art. 13.

Il presidente ripartisce gli uffici tra il segretario ed il vice-segretario.
Il segretario assiste il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e ne controfirma gli ordini di riscossione e di pagamento.
Il segretario e il vice-segretario compilano i processi verbali delle adunanze, attendono alla corrispondenza dell'ufficio, alla pubblicazione degli atti e alla conservazione degli archivi.
Il vice-segretario sostituisce il segretario in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 14.

L'amministratore, nell'entrare in ufficio, riceve gli inventari degli averi dell'Istituto, li sottoscrive, ne è mallevadore e la sua responsabilità continua finchè non trasmette l'ufficio al suo successore.

Art. 15.

La libreria è affidata ad un conservatore nominato dal presidente.
Le collezioni di storia naturale saranno custodite dal comune di Venezia con le norme di cui alla convenzione stipulata il 3 luglio 1932-X tra il Reale Istituto e detto Comune.

Art. 16.

Il Collegio dei revisori dei conti è composto di cinque revisori, di cui tre ordinari e due supplenti.
Essi sono nominati annualmente dall'assemblea generale e scelti tra i membri effettivi.

Art. 17.

L'Istituto ha, in ragione dei suoi bisogni, un conveniente numero di impiegati di segreteria e di subalterni, la cui nomina è riservata al presidente.
La dotazione organica, il trattamento economico di attività e di quiescenza e lo stato giuridico di detto personale sarà determinato dal regolamento interno dell'Istituto di cui all'articolo 41 fatta salva l'osservanza del disposto dell'articolo 11, ultimo comma, del Regio decreto-legge 14 aprile 1934-XII, n. 561.

Art. 18.

Le nomine di nuovi membri e soci dell'Istituto sono proposte da un Consiglio e sottoposte all'approvazione dei membri effettivi.

Spetta a questo Consiglio il procurare che gli studiosi di scienze matematiche e naturali e quelli di scienze morali e lettere siano scelti con equa proporzione.

Art. 19.

Del Consiglio fanno parte il presidente o chi ne fa le veci, cinque membri effettivi per le scienze matematiche e naturali, e cinque per le morali e le lettere.

I componenti del Consiglio sono nominati dal presidente e durano in carica per un biennio.

Art 20.

Le proposte del Consiglio sono portate all'approvazione dei membri effettivi, a tale uopo convocati in assemblea una volta all'anno, nell'epoca che sarà determinata dal regolamento.

Uno o più consiglieri riferiscono all'Istituto sulle opere e sui meriti dei membri o dei soci proposti, che, trattandosi dei primi, devono essere almeno due per ogni posto vacante.

Art. 21.

Le adunanze dell'assemblea di cui all'articolo precedente non possono essere più di due.

In prima convocazione l'adunanza non è valida se non vi partecipi almeno la metà più uno dei membri effettivi in carica.

In seconda convocazione, che non potrà aver luogo nello stesso giorno della prima, l'adunanza è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Saranno nominati coloro che abbiano avuto la maggioranza dei voti, senza computare gli astenuti.

Quando anche nella seconda convocazione non si raggiunga il numero di voti favorevoli necessario per la nomina di un nuovo membro o socio il posto per cui si è indetta la votazione resta vacante fino al tempo delle nuove convocazioni.

Art. 22.

Anche la designazione per la nomina del presidente è fatta in non più di due adunanze.

In prima convocazione l'adunanza è valida quando vi partecipi almeno la metà più uno dei membri effettivi in carica.

Sarà designato per la nomina l'accademico che abbia ottenuto almeno due terzi favorevoli dei voti, senza computare gli astenuti.

Quando nell'adunanza non si raggiunga il numero dei votanti necessario per la validità di essa, o il numero di voti favorevoli occorrenti per la designazione del nuovo presidente, l'assemblea è riconvocata in altro giorno ed è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Qualora anche in seconda convocazione nessun candidato ottenga i due terzi dei voti favorevoli, chi presiede l'assemblea ne riferisce al Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 23.

Il vice-presidente è designato secondo le norme di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo precedente.

In seconda convocazione è nominato colui che abbia ottenuto il maggior numero dei voti favorevoli.

Art. 24.

Il presidente e i membri effettivi devono, entro tre mesi dalla comunicazione della propria nomina, prestare, il primo nelle mani del Ministro dell'educazione nazionale, gli altri nelle mani del presidente, il giuramento accademico nella seguente formula:

« Giuro di essere fedele al Re, ai suoi Reali Successori ed al Regime Fascista, di osservare lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato e di esercitare l'ufficio affidatomi con animo di concorrere al maggiore sviluppo della cultura nazionale ».

Chi non ottemperi all'obbligo di cui al comma precedente si intenderà decaduto.

Art. 25.

Le adunanze ordinarie sono undici ogni anno accademico, ma spetta al presidente convocare, quando lo stimi necessario, sedute straordinarie.

Art. 26.

Le adunanze sono pubbliche. Finite le letture e le discussioni scientifiche rimangono presenti alle sedute soltanto i membri effettivi, se il presidente per particolari ragioni non disponga altrimenti.

Art. 27.

Tranne che non sia diversamente contemplato dal presente statuto, nessuna deliberazione è valida se non sia presente in prima convocazione la metà dei membri effettivi, ed in seconda il terzo e se non abbia a suo favore la metà più uno dei votanti.

I soli membri effettivi hanno diritto di voto.

Le votazioni si fanno per alzata e seduta, tranne che non si tratti di questioni riguardanti persone, nel qual caso potrà adottarsi lo scrutinio segreto.

Art. 28.

Gli scritti dei membri e soci si inseriscono negli Atti e nelle Memorie, sulla cui pubblicazione vigila e soprintende il presidente, con le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 29.

Le dissertazioni e le note di chi non appartiene all'Istituto possono essere presentate da un membro o da un socio, perchè si stampino negli Atti. Del membro o del socio che ne risponde, sarà, nella stampa, detto il nome insieme a quello dell'autore; ma se questi scritti hanno invece a far parte delle memorie, ne giudicheranno commissari scelti dal presidente.

Art. 30.

Il presidente, il vice-presidente, il segretario, il vice-segretario e l'amministratore formano il Consiglio di presidenza.

Art. 31.

Il Consiglio di presidenza cura l'amministrazione dell'Istituto, in conformità del presente statuto e con le modalità che saranno stabilite nel regolamento interno di cui al successivo art. 41.

Compila il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo e li presenta all'assemblea generale per l'approvazione.

I revisori dei conti intervengono alle adunanze del Consiglio di presidenza e curano che la gestione si svolga con l'osservanza delle norme statutarie e regolamentari.

Esaminano i rendiconti consuntivi e ne riferiscono per iscritto all'adunanza generale dell'Istituto, la quale delibera in merito.

Art. 32.

Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, da donazioni o comunque da destinarsi ad incremento dal patrimonio, devono, salvo il disposto del 2° comma del presente articolo, subito esser impiegate in titoli nominativi di Stato o garantiti dallo Stato.

Ogni altro diverso impiego delle somme di cui sopra, da farsi in vista dei bisogni dell'Istituto, deve essere preventivamente autorizzato dal Ministero dell'educazione nazionale, salvo, ove occorra, la sanzione Sovrana, ai sensi della legge 5 giugno 1850, n. 1037, sugli acquisti dei corpi morali.

Le entrate sono versate in conto corrente postale, ovvero, previa l'autorizzazione del Ministero dell'educazione nazionale, in conto corrente presso Casse di risparmio ordinarie o Istituti di credito designati dal Consiglio di presidenza.

I pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto che disimpegna il servizio di cassa, su ordini di pagamento, salvo che per le minute spese cui provvede l'amministratore, su apposita anticipazione il cui importo è fissato dal Consiglio di presidenza in misura non superiore a L. 500.

L'anticipazione verrà reitegrata quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Della inosservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo è personalmente responsabile il presidente.

Art. 33.

Per l'eredità di Angelo Minich e per le altre fondazioni viene provveduto con speciali regolamenti approvati dall'Istituto.

Art. 34.

D'anno in anno sono banditi concorsi scientifici a premi secondo gli speciali regolamenti per le diverse fondazioni.

Art. 35.

Una volta almeno per ogni biennio l'Istituto apre concorsi per il conferimento di diplomi d'onore, medaglie d'oro, d'argento e di bronzo ed attestati con menzione onorevole e può anche assegnare premi in denaro per incoraggiare il progresso delle industrie manifatturiere ed agricole nelle Provincie venete.

Art. 36.

L'Istituto stanzierà di tre in tre anni nel bilancio una somma che sarà di volta in volta determinata, avuto riguardo alle sue possibilità finanziarie per premi d'incoraggiamento a coloro che giudicherà benemeriti delle scienze applicate o delle industrie manifatturiere ed agricole, o per bene avviate iniziative o per miglioramento d'importanza nei prodotti.

I membri onorari ed effettivi non possono concorrere ai premi.

Art. 37.

Entro il mese di dicembre di ogni anno il presidente trasmetterà per la preventiva approvazione al Ministero dell'educazione nazionale un elenco dei premi da mettere a concorso o da conferirsi nell'anno successivo.

Parimenti saranno dal presidente trasmesse le relazioni delle Commissioni giudicatrici.

Art. 38.

Entro il mese di gennaio di ogni anno dovrà, a cura del presidente, inviarsi al Ministero dell'educazione nazionale, una relazione sull'attività svolta dall'Istituto nell'anno precedente.

A tal fine non potrà ritenersi sufficiente l'invio degli Atti dell'Istituto.

Saranno egualmente comunicati al Ministero per l'approvazione il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo, dopo che siano stati deliberati dall'assemblea generale.

A cura del Ministero stesso il rendiconto consuntivo sarà trasmesso alla Corte dei conti per la dichiarazione di regolarità.

Art. 39.

Il Ministro dell'educazione nazionale può promuovere la revoca della nomina del membro effettivo, onorario o del socio corrispondente che non conformi la sua condotta ai doveri impostigli dal presente statuto o che comunque nuoccia al prestigio e all'incremento dell'ente.

Art. 40.

Non si potrà promuovere la riforma dello statuto se non in seguito a proposta fatta da dieci membri effettivi. Questa proposta viene portata in discussione in una adunanza del Reale Istituto il quale, se ne riconosce l'opportunità, nomina poi una Commissione di sei membri e del presidente, con l'incarico di formulare le modificazioni dopo aver interpellato i singoli membri. Le proposte della Commissione, sottoposte all'assemblea plenaria, s'intenderanno deliberate se otterranno la metà più uno dei votanti quando sia presente almeno la metà dei membri effettivi.

Le modifiche dello statuto saranno approvate con Regio decreto, emanato su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze.

Art. 41.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore dello statuto, l'Istituto compilerà il proprio regolamento interno che sarà sottoposto all'approvazione del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze.

Art. 42.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente statuto l'Istituto procederà alla rinnovazione delle cariche secondo le norme stabilite dagli articoli 11, 22 e 23.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

*Il Ministro per l'educazione nazionale:*
DE VECCHI DI VAL CISMON.

*Il Ministro per le finanze:*
DI REVEL.

---

REGIO DECRETO 6 maggio 1935-XIII, n. 775.

**Autorizzazione al comune di Villarosa Sicilia ad applicare le imposte di consumo con la tariffa della classe G.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 294, col quale il comune di Villarosa Sicilia fu autorizzato ad applicare, fino al 31 dicembre 1934, le imposte di consumo entro i limiti sta-

biliti per i Comuni della classe *G*, a' sensi dell'art. 26 del testo unico per la finanza locale approvato con Nostro decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Vista la deliberazione 1° dicembre 1934 con la quale il detto Comune ha chiesto la proroga dell'accennata autorizzazione;

Udito il parere della Commissione centrale per la finanza locale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Il comune di Villarosa Sicilia è autorizzato a continuare ad applicare, fino al 31 dicembre 1936, le imposte di consumo entro i limiti stabiliti per i Comuni della classe *G*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1935 - Anno XIII*
*Atti del Governo, registro 361, foglio 6.* — MANCINI.

---

REGIO DECRETO 11 aprile 1935-XIII, n. 776.
**Autorizzazione al Ministro per le finanze ad accettare una donazione dal comune di Visignano.**

N. 776. R. decreto 11 aprile 1935, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, il Ministro stesso viene autorizzato ad accettare la donazione fatta allo Stato, da parte del comune di Visignano d'Istria, delle particelle 625/1, 625/2 e 624/2 formanti i corpi tavolari 2 e 3 della P.T. 295 di S. Vitale, di sua proprietà, della superficie globale di mq. 1245-90, sulle quali è stato costruito l'edificio scolastico della frazione S. Vitale.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1935 - Anno XIII*

---

REGIO DECRETO 13 aprile 1935-XIII, n. 777.
**Autorizzazione al Ministro per le finanze ad accettare una donazione dal sig. Michele Jugovaz.**

N. 777. R. decreto 13 aprile 1935, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, il Ministro stesso viene autorizzato ad accettare la donazione fatta allo Stato, da parte del sig. Michele Iugovaz fu Marino, da Lindaro, della particella terreni 4326 « arativo » formante parte del c. t. 1. della P. T. 299 di Lindaro, di sua proprietà, dell'estensione di mq. 1810, sulla quale fu costruito l'edificio scolastico nella frazione di S. Maria Maddalena « Pisino ».

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1935 - Anno XIII*

---

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 28 maggio 1935-XIII.
**Nomina dell'on. ing. Giovanni Tofani a membro della Corporazione della chimica ed in rappresentanza dei datori di lavoro per l'industria dei prodotti chimici per l'agricoltura.**

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 3 della legge 5 febbraio 1934, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 9 giugno 1934-XII, che costituisce la Corporazione della chimica;

Visto il proprio decreto 8 novembre 1934-XIII con il quale l'on. senatore ing. Giovanni Tofani è stato nominato membro della Corporazione della chimica quale rappresentante dei datori di lavoro per le industrie degli acidi inorganici, degli alcali, del cloro, dei gas compressi e degli altri prodotti chimici inorganici;

Visto il proprio decreto 28 maggio 1935-XIII, con il quale l'on. senatore ing. Arturo Bocciardo, membro della Corporazione della chimica in rappresentanza dei datori di lavoro per l'industria dei prodotti chimici per l'agricoltura è stato nominato membro della Corporazione della metallurgia e della meccanica;

Vista la designazione della competente Associazione sindacale per la nomina dell'on. senatore Giovanni Tofani a membro della Corporazione della chimica quale rappresentante dei datori di lavoro per l'industria dei prodotti chimici per l'agricoltura in sostituzione dell'on. senatore ing. Arturo Bocciardo;

Decreta:

L'on. senatore ing. Giovanni Tofani, membro della Corporazione della chimica, quale rappresentante dei datori di lavoro per le industrie degli acidi inorganici, degli alcali, del cloro, dei gas compressi e degli altri prodotti chimici inorganici, cessa dal rappresentare tale categoria professionale, continuando nella suddetta carica quale rappresentante dei datori di lavoro per l'industria dei prodotti chimici per la agricoltura in sostituzione dell'on. senatore ing. Arturo Bocciardo.

Roma, addì 28 maggio 1935 - Anno XIII

*Il Capo del Governo,*
*Primo Ministro Segretario di Stato*:
MUSSOLINI.

(2237)

---

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 28 maggio 1935-XIII.
**Nomina dell'on. ing. Arturo Bocciardo a membro della Corporazione della metallurgia e della meccanica.**

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 3 della legge 5 febbraio 1934, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 9 giugno 1934-XII, che costituisce la Corporazione della metallurgia e della meccanica;

Visto il R. decreto in data 24 gennaio 1935-XIII, con il quale l'on. Antonio Stefano Benni, membro della Corporazione della metallurgia e della meccanica, è stato nominato Ministro per le comunicazioni;

Visto il proprio decreto 8 novembre 1934-XIII, con il quale l'on. senatore ing. Arturo Bocciardo è stato nominato membro della Corporazione della chimica quale rappresentante dei datori di lavoro per l'industria dei prodotti chimici per l'agricoltura;

Vista la designazione della competente Associazione sindacale per la nomina dell'on. senatore ing. Arturo Bocciardo a membro della Corporazione della metallurgia e della meccanica, quale rappresentante dei datori di lavoro per l'industria della costruzione delle macchine ed apparecchi per la radio e per la generazione, trasformazione e utilizzazione dell'energia elettrica, in sostituzione dell'on. Antonio Stefano Benni;

Decreta:

L'on. senatore ing. Arturo Bocciardo, membro della Corporazione della chimica, cessa da tale carica ed è nominato membro della Corporazione della metallurgia e della meccanica quale rappresentante dei datori di lavoro per l'industria della costruzione delle macchine ed apparecchi per la radio e per la generazione, trasformazione e utilizzazione dell'energia elettrica, in sostituzione dell'on. Antonio Stefano Benni.

Roma, addì 28 maggio 1935 - Anno XIII

*Il Capo del Governo,*
*Primo Ministro Segretario di Stato:*
MUSSOLINI.

(2238)

---

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 28 maggio 1935-XIII.
**Nomina dell'on. Ladislao Rocca a membro della Corporazione dell'abbigliamento.**

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 3 della legge 5 febbraio 1934, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Visto il proprio decreto 29 giugno 1934-XII, che costituisce la Corporazione delle comunicazioni interne;
Visto il proprio decreto 8 novembre 1934-XIII, con il quale l'on. Ladislao Rocca è stato nominato membro della Corporazione delle comunicazioni interne, in rappresentanza dei lavoratori per le attività complementari del traffico su rotaia e su strada;
Visto il proprio decreto 28 maggio 1935-XIII, con il quale l'on. ing. Rodolfo Vecchini, membro della Corporazione dell'abbigliamento, quale rappresentante dei lavoratori per l'industria dell'abbigliamento (confezioni d'abiti, biancheria, ecc.) è stato nominato membro della Corporazione stessa quale rappresentante dei lavoratori per l'industria dei guanti;
Vista la designazione della competente Associazione sindacale per la nomina dell'on. Ladislao Rocca a membro della Corporazione dell'abbigliamento quale rappresentante dei lavoratori per le industrie dell'abbigliamento (confezioni d'abiti, biancheria, ecc.);

Decreta:

L'on. Ladislao Rocca, membro della Corporazione delle comunicazioni interne, cessa da tale carica ed è nominato membro della Corporazione dell'abbigliamento quale rappresentante dei lavoratori per le industrie dell'abbigliamento (confezioni d'abiti, biancheria, ecc.), in sostituzione dell'onorevole ing. Rodolfo Vecchini.

Roma, addì 28 maggio 1935 - Anno XIII

*Il Capo del Governo,*
*Primo Ministro Segretario di Stato:*
MUSSOLINI.

(2239)

---

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 28 maggio 1935-XIII.
**Nomina dell'on. ing. Rodolfo Vecchini a membro della Corporazione dell'abbigliamento ed in rappresentanza dei lavoratori per l'industria dei guanti.**

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 3 della legge 5 febbraio 1934, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Visto il proprio decreto 9 giugno 1934-XII, che costituisce la Corporazione dell'abbigliamento;
Visto il proprio decreto 8 novembre 1934-XII, con il quale l'on. ing. Rodolfo Vecchini è stato nominato membro della Corporazione dell'abbigliamento quale rappresentante dei lavoratori per le industrie dell'abbigliamento (confezioni d'abiti, biancheria, ecc.);
Visto il proprio decreto 28 maggio 1935-XIII, con il quale il cav. Mario Pederneschi, membro della Corporazione dell'abbigliamento, è stato nominato membro della Corporazione delle comunicazioni interne;
Vista la designazione della competente Associazione sindacale per la nomina dell'on. ing. Rodolfo Vecchini a membro della Corporazione dell'abbigliamento quale rappresentante dei lavoratori per l'industria dei guanti in sostituzione del cav. Mario Pederneschi.

Decreta:

L'on. ing. Rodolfo Vecchini, membro della Corporazione dell'abbigliamento, quale rappresentante dei lavoratori per le industrie dell'abbigliamento (confezioni d'abiti, biancheria, ecc.) cessa dal rappresentare tale categoria professionale, continuando nella suddetta carica quale rappresentante dei lavoratori per l'industria dei guanti in sostituzione del cav. Mario Pederneschi.

Roma, addì 28 maggio 1935 - Anno XIII

*Il Capo del Governo,*
*Primo Ministro Segretario di Stato:*
MUSSOLINI.

(2240)

---

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 28 maggio 1935-XIII.
**Nomina del cav. Mario Pederneschi a membro della Corporazione delle comunicazioni interne.**

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 3 della legge 5 febbraio 1934, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Visto il proprio decreto 9 giugno 1934-XII, che costituisce la Corporazione dell'abbigliamento;
Visto il proprio decreto 8 novembre 1934-XIII, con il quale il cav. Mario Pederneschi è stato nominato membro della Corporazione dell'abbigliamento, quale rappresentante dei lavoratori per l'industria dei guanti;
Visto il proprio decreto 28 maggio 1935-XIII, con il quale l'on. Ladislao Rocca membro della Corporazione delle comunicazioni interne è stato nominato membro della Corporazione dell'abbigliamento;
Vista la designazione della competente Associazione sindacale per la nomina del cav. Mario Pederneschi a membro

della Corporazione delle comunicazioni interne in sostituzione dell'on. Ladislao Rocca;

Decreta:

Il cav. Mario Pederneschi, membro della Corporazione dell'abbigliamento, cessa da tale carica ed è nominato membro della Corporazione delle comunicazioni interne quale rappresentante dei lavoratori per le attività complementari del traffico su rotaia e su strada in sostituzione dell'on. Ladislao Rocca.

Roma, addì 28 maggio 1935 - Anno XIII

*Il Capo del Governo,*
*Primo Ministro Segretario di Stato:*
MUSSOLINI.

(2241)

---

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1935-XIII.
**Approvazione delle tariffe per la esecuzione di indagini, controlli e misure per conto di privati da parte del Laboratorio di fisica dell'Istituto di sanità pubblica.**

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Veduto il R. decreto 28 gennaio 1935, n. 145;
Veduto il decreto Ministeriale 1° novembre 1925;
Ritenuta la necessità di determinare la tariffa per l'apposizione del contrassegno sugli schermi di radiologia, prescritto dal predetto R. decreto 28 gennaio 1935, e di completare con altre voci la tariffa, approvata con decreto Ministeriale 24 ottobre 1930, per indigini, controlli e misure effettuate dal Laboratorio fisico dell'Istituto di sanità pubblica, per conto di privati;
Di concerto con il Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

La tariffa da applicarsi per l'esecuzione di indagini, controlli e misure per conto di privati, da parte del laboratorio fisico dell'Istituto di sanità pubblica, è stabilita come appresso:

1. Determinazioni di caratteristiche per apparecchi per alimentazione di ampolle per raggi X: L. 200;
2. Determinazione di caratteristiche di ampolle per raggi X: L. 100;
3. Collaudo di materiali anti X;
guanti: L. 5 al paio; vetri: L. 5 cadauno; grembiali: L. 10 cadauno; pareti, piani, tappeti e altro materiale schermante in genere: L. 20 per il primo metro quadrato o frazione: L. 10 per ogni successivo metro quadrato o frazione;
4. Studio di sorgenti di radiazione in uso in terapia: L. 200;
5. Determinazione di caratteristiche di apparecchi elettromedicali: da L. 100 a L. 200;
6. Taratura di termometri: L. 5 per un termometro con un massimo di L. 50 fino a una dozzina, e L. 3 l'uno con un minimo di L. 50 per quantità superiori alla dozzina;
7. Taratura di apparecchi di misura in genere da L. 50 e L. 200;
8. Controllo di apparecchi emanogeni contenenti non più di mezzo milligrammo di radioelemento, per ciascuno: lire 5;
9. Controllo ed apposizione del contrassegno sugli schermi per radiologia:

A) Schermi radiografici:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| delle dimensioni | 9 x 12 | L. | 1 | alla coppia |
| id. | 13 x 18 | » | 1,50 | id. |
| id. | 18 x 24 | » | 2 | id. |
| id. | 24 x 30 | » | 3 | id. |
| id. | 30 x 40 | » | 4 | id. |
| id. | superiori | » | 6 | id. |

Sulla tariffa predetta è accordata la riduzione del 25 per cento quando vengono presentate al controllo almeno cento coppie e del 30 per cento per duecento o più coppie.

B) Schermi radioscopici: ciascuno L. 7,50.

E' accordata la riduzione del 25 per cento quando vengono presentati al controllo almeno 25 schermi.

L'importo effettivo da corrispondere per le operazioni indicate ai nn. 5 e 7 sarà determinato di volta in volta, entro i limiti suindicati, dal capo del Laboratorio fisico.

Art. 2.

Gli schermi radioscopici debbono essere prodotti per il controllo confezionati in modo che sia possibile l'apposizione e la visibilità del contrassegno sul rovescio dello schermo.

Art. 3.

La domanda per ottenere la esecuzione delle indagini, misure e controlli sopraricordati da parte del Laboratorio fisico, redatta su competente carta da bollo, dovrà essere indirizzata al Ministero dell'interno (Direzione generale della sanità pubblica) e dovrà essere accompagnata dalla quietanza del versamento alla Regia tesoreria provinciale di Roma della somma indicata nell'art. 1 per l'operazione corrispondente a quella richiesta, con l'imputazione al capitolo 174 del bilancio dell'entrata, per l'esercizio corrente e corrispondenti per gli anni successivi.

Art. 4.

E' revocata la tariffa approvata con decreto Ministeriale 24 ottobre 1930.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 29 aprile 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro per l'Interno:*
BUFFARINI.

*Il Ministro per le finanze:*
DI REVEL.

(2196)

---

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1935-XIII.
**Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Pesaro.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;
Visto il decreto Ministeriale 7 agosto 1934, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma fino a tutta l'annata venatoria 1934-35, in una zona della provincia di Pesaro;

Visto il decreto Ministeriale 24 gennaio 1935, con cui la zona suddetta è stata così delimitata:

il confine ha inizio dalla frazione di S. Maria delle Fabbrecce e segue la strada del Cimitero fino al congiungimento con l'altra che rappresenta il confine a mezzogiorno della riserva Albani; di qui segue lo stesso confine per ponente e maestro fino al raggiungimento della strada per villa Santa Marina; di qui la stessa strada di confine della tenuta Riganti fino a raggiungere il costone del Monte S. Bartolo e seguirlo fino al confine occidentale del Cimitero Israelitico; di qui fino all'incontro con la strada di Soria Bassa fino al mare.

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Pesaro, e udita la Commissione venatoria centrale;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 7 agosto 1934, in una zona della provincia di Pesaro, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1935-36.

La Commissione venatoria provinciale di Pesaro, provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 maggio 1935 - Anno XIII

*Il Ministro*: ROSSONI.

(2199)

---

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1935-XIII.
**Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Cuneo.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 31 agosto 1933, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1933-34, nelle zone della provincia di Cuneo, dell'estensione complessiva di ettari 5422 delimitate dai seguenti confini:

1) Zona di Mondovì, ponte Ripe: Ellero, confluenza dell'Ellero col Tanaro, fiume Tanaro fino alla confluenza col Pesio, torrente Pesio al ponte ferroviario linea Bastia-Carrù, strada comunale detta del Bricchetto, e poi del Rifreddo fino a Govoni, strada nuova comunale fino all'unione con la nazionale Breolingi-Mondovì, strada nazionale fino al ponte delle Ripe di Mondovì;

2) Zona frazione Ronchi: strada nazionale Ronchi-Fossano fino alla cascina Trunasse, strada da dette a cascina Delfino, a S. Biagio di Centallo fino al passaggio a livello della ferrovia Centallo-Fossano, strada ferrata, da detto passaggio a livello fino alla stazione ferroviaria della Maddalena, strada dalla detta stazione alla borgata Maddalena ed a S. Sebastiano fino alla nazionale Cuneo-Fossano, strada S. Sebastiano fino a greto Stura sponda sinistra, sponda sinistra fiume Stura da detta strada fino all'altezza della frazione Ronchi, linea alveo Stura frazione Ronchi;

Visto il decreto Ministeriale 25 luglio 1934, con cui il divieto suddetto è stato prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1934-35;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Cuneo ed udita la Commissione venatoria centrale;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 31 agosto 1933, e prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1934-35, con decreto Ministeriale 25 luglio 1934, in due zone della provincia di Cuneo, delimitate come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1935-36.

La Commissione venatoria provinciale di Cuneo provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 maggio 1935 - Anno XIII

*Il Ministro*: ROSSONI.

(2200)

---

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1935-XIII.
**Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Perugia.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 30 giugno 1934, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1934-35, nella zona della provincia di Perugia, delimitata dai seguenti confini:

Briganti strada comunale, Chiesa Monteacuto Cimitero Vecchio, Galera, vocabolo Meolo, strada vecchia Pian di Nese sino alla biforcazione che va dal vocabolo Cerchielli. Cerchielli fosso Monestevole tagliando la strada nuova che va a Breggio in direzione del vocabolo Ranco, Ranco strada che conduce alla biforcazione del fosso Montesaldo e Rio delle Tonne, biforcazione vocabolo Caimei, cortina Briganti;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Perugia ed udita la Commissione venatoria centrale;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 30 giugno 1934, in una zona della provincia di Perugia, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1935-36.

La Commissione venatoria provinciale di Perugia provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 maggio 1935 - Anno XIII

*Il Ministro*: ROSSONI.

(2197)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1935-XIII.
**Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Parma.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 25 luglio 1934, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1934-35, nella zona della provincia di Parma, delimitata dai seguenti confini:

a nord, la via Emilia in località Ponte Taro per un tratto di circa 1300 metri e precisamente dall'incrocio della strada che conduce a Collecchio per Roma di Madregolo, all'incrocio dell'altra strada che conduce, con andamento parallelo al Torrente Taro, a Medesano per le Chiare;

ad est, la strada, che dalla via Emilia in località Ponte Taro conduce per Roma di Madregolo e Collecchio, nel tratto, dall'incrocio di essa con la via Emilia, all'incrocio con la strada di Vicofertile in località detta Mulino de Notari;

a sud, la strada Parma-Vicofertile dalla località Mulino de Notari fino all'incrocio col rio Manubiola in località Boscone, da qui la strada per Casino Martinelli e da Casino Martinelli il guado del torrente Taro fino all'incrocio con la strada delle Ghiaie in locolatà Casa Nuova Corradi;

ad ovest, la strada delle Ghiaie che da Medesano con andamento parallelo al torrente conduce a Ponte Taro per le Ghiaie nel tratto da Casa Nuova Corradi fino all'incrocio colla via Emilia in prossimità del Ponte Taro.

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Parma e udita la Commissione venatoria centrale;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 25 luglio 1934, in una zona della provincia di Parma, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1935-36.

La Commissione venatoria provinciale di Parma provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 maggio 1935 - Anno XIII

*Il Ministro*: ROSSONI.

(2198)

DECRETI PREFETTIZI:
**Riduzione di cognomi nella forma italiana.**

N. 11419-9240.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Amalia Ieussig di Ignazio vedova Cvetresnik, nata a Gorizia il 10 luglio 1867 e residente a Trieste, via A. Canova, n. 14, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione dei suoi cognomi in forma italiana e precisamente in « Gelussi « e « Zetrini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Amalia Ieussig vedova Cvetresnik sono ridotti in « Gelussi » e « Zetrini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 agosto 1933 - Anno XI.

*Il prefetto*: TIENGO.

(12822)

N. 11419-12434.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Fabcich fu Massimiliano, nato a Trieste il 7 gennaio 1902 e residente a Trieste, Ponte S. Anna, n. 913, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Fabiani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Fabcich è ridotto in « Fabiani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 agosto 1933 - Anno XI.

*Il prefetto*: TIENGO.

(12823)

N. 11419-10386.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Luigi Fratnik fu Michele, nato a Trieste, il 9 giugno 1893 e residente a Trieste, via del Bosco, n. 40, e diretta ad ottenere a termini del l'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Franchi ».

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luigi Fratnik è ridotto in Franchi.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Sancin in Fratnik di Giuseppe, nata il 15 giugno 1905, moglie;
2. Marisa di Luigi, nata il 2 giugno 1933, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 agosto 1933 - Anno XI

*Il prefetto*: TIENGO.

(12824)

N. 11419-9024.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.ra Marcella Mareglia fu Marco ved. Giadrossich, nata a Lussinpiccolo il 10 luglio 1855 e residente a Trieste, via Ireneo della Croce, n. 6, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Giadrossi ».

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Marcella Mareglia ved. Giadrossich, è ridotto in « Giadrossi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 agosto 1933 - Anno XI

*Il prefetto*: TIENGO.

(12825)

N. 11419-8065.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.na Giuseppina Lacac di Francesco, nata a Trieste, il 16 febbraio 1900 e residente a Trieste, via D. Bramante, n. 6, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Luciani ».

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.na Giuseppina Lucac è ridotto in « Luciani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 agosto 1933 - Anno XI

*Il prefetto*: TIENGO.

(12826)

N. 11419-8064.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Valerio Lucac di Francesco nato a Trieste, il 20 settembre 1904 e residente a Trieste, via D. Bramante, n. 6, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Luciani ».

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Valerio Lucac è ridotto in « Luciani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 agosto 1933 - Anno XI

*Il prefetto*: TIENGO.

(12827)

N. 11419-7794.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Carlo Prezel di Edoardo, nato a Trieste il 30 ottobre 1902 e residente a Trieste, via S. Giacomo in Monte n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Perselli ».

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Prezel è ridotto in « Perselli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Norma Felmer in Prezel fu Rodolfo, nata il 30 agosto 1907, moglie;
2. Annamaria di Carlo, nata il 28 luglio 1932, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 agosto 1933 - Anno XI

*Il prefetto*: TIENGO.

(12828)

---

N. 11419-13957.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.na Paola Schurk fu Antonio, nata a Trieste il 7 giugno 1896 e residente a Trieste, via Donato Bramante n. 10, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sarchi ».

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Paola Schurk è ridotto in « Sarchi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 agosto 1933 - Anno XI

*Il prefetto*: TIENGO.

(12829)

---

N. 11419-9310.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Alberto Schwiegel fu Francesco, nato a Zara il 29 agosto 1895 e residente a Trieste, via Tivarnella n. 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Savelli ».

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Alberto Schwiegel è ridotto in « Savelli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 agosto 1933 - Anno XI

*Il prefetto*: TIENGO.

(12830)

---

N. 11419-2996.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Ernesto Sontag di Irene, nato a Trieste il 14 giugno 1913 e residente a Trieste, via Pondares n. 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Domini ».

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ernesto Sontag è ridotto in « Domini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 agosto 1933 - Anno XI

*Il prefetto*: TIENGO.

(12831)

---

N. 11419-9021.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Alberto Zizmond fu Giuseppe, nato a Villa Montevecchio (Gorizia) il 5 luglio 1900 e residente a Trieste, via C. Belli n. 48, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sigismondi ».

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Alberto Zizmond è ridotto in « Sigismondi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 agosto 1933 - Anno XI

*Il prefetto*: TIENGO.

(12832)

# PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

## MINISTERO DELL'INTERNO

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati, in data 28 maggio 1935, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 13 maggio 1935, n. 681, concernente l'aumento di mille unità nell'organico del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza.

(2244)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLE FINANZE

**Ruoli di anzianità del personale degli Uffici provinciali del Tesoro, della Regia zecca e della Scuola dell'arte della medaglia, nonchè del personale di cassa.**

A norma e per gli effetti di cui all'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, il Ministero delle finanze, Direzione generale del Tesoro, ha pubblicato i ruoli di anzianità del personale degli Uffici provinciali del Tesoro, della Regia zecca e della Scuola dell'arte della medaglia, nonchè del personale di cassa, secondo la situazione al 1° gennaio 1935-XIII.

(2245)

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 127.

**Media dei cambi e dei titoli**

**del 4 giugno 1935 - Anno XIII**

| | |
|---|---|
| Stati Uniti America (Dollaro) | 12,10 |
| Inghilterra (Sterlina) | 59,50 |
| Francia (Franco) | 79,90 |
| Svizzera (Franco) | 392,75 |
| Argentina (Peso carta) | 3,17 |
| Belgio (Belga) | 2,06 |
| Canadà (Dollaro) | 12,08 |
| Cecoslovacchia (Corona) | 50,67 |
| Danimarca (Corona) | 2,685 |
| Germania (Reichsmark) | 4,8709 |
| Norvegia (Corona) | 3,015 |
| Olanda (Fiorino) | 8,175 |
| Polonia (Zloty) | 230 — |
| Spagna (Peseta) | 165,42 |
| Svezia (Corona) | 3,12 |
| Rendita 3,50 % (1906) | 76,20 |
| Id. 3,50 % (1902) | 73,375 |
| Id. 3 % lordo | 57,50 |
| Prestito redimibile 3,50 % - 1934 | 74,45 |
| Obbligazioni Venezie 3,50 % | 86 — |
| Buoni novennali 5 % Scadenza 1940 | 99,625 |
| Id. id. 5 % id. 1941 | 99,65 |
| Id. id. 4 % id. 15 febbraio 1943 | 90,375 |
| Id. id. 4 % id. 15 dicembre 1943 | 90,325 |

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*)

**Diffida per smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.**

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 175 — Numero del certificato provvisorio: 29891 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Napoli — Intestazione: Verdino Giulio, domic. a Bacoli (Napoli) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 176 — Numero del certificato provvisorio: 19029 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Verona — Intestazione: Malini Luigi fu Alessandro, domic. a Salizzola — Capitale: L. 500

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 177 — Numero del certificato provvisorio: 7524 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 17 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Cremona — Intestazione: Balestrieri Giuseppe fu Francesco — Capitale: L. 2000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 178 — Numero del certificato provvisorio: 1950 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 13 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Viterbo — Intestazione: Achilli Giuseppe fu Cesare — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti 183 — Numero del certificato provvisorio: 4838 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 17 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Grosseto — Intestazione: Rossi Maria — Capitale: L 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 184 — Numero del certificato provvisorio: 4958 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: 5 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Perugia — Intestazione: Mastriforti Napoleone fu Giuseppe sacerdote, domic. a Città di Castello — Capitale: L. 2000

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 185 — Numero del certificato provvisorio. 1368 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Carrara — Intestazione: Angelini Francesco fu Bartolomeo, domic. a Carrara — Capitale: L. 500

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 185 — Nnumero del certificato provvisorio: 1732 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Carrara — Intestazione: Benti Nella di Rinaldo, domic. a Carrara — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 185 — Numero del certificato provvisorio: 3373 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Carrara — Intestazione: Büder Ada fu Paolo, domic. a Carrara — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 185 — Numero del certificato provvisorio: 1858 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Carrara — Intestazione: Zaccagna Angela fu Valerio, domic. a Carrara — Capitale: L. 50

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 185 — Numero del certificato provvisorio: 2020 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione: gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Carrara — Intestazione. Ditta Tosi Luigi, domic. a Carrara — Capitale: L. 1000.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, addì 31 maggio 1935 - Anno XIII

*Il direttore generale*: CIARROCCA.

(2233)

## MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

**Diritto esclusivo di calo della tonnara di Marzamemi.**

Con decreto del Ministero delle comunicazioni in data 4 aprile 1935-XIII, registrato alla Corte dei conti il 26 successivo, è stato riconfermato il decreto emesso dal prefetto di Siracusa il 6 agosto 1894, mediante il quale fu riconosciuto a favore del Principe Corrado Nicolaci di Villadorata e di altri condomini, il diritto esclusivo di calo della tonnara di Marzamemi.

Col suddetto decreto 4 aprile 1935-XIII, è stato, altresì, confermato il limite sud della tonnara stessa fissato alla punta Mangiacasale in contrada Littiera a circa mille metri a sud in linea retta dall'abitato di Marzamemi. Il limite nord, invece, a modifica di quello indicato nel citato decreto prefettizio, è stato fissato alla punta sud dell'isola di Vindicari.

(2231)

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Fusione di consorzi nel consorzio di bonifica della Piana del Gela in provincia di Caltanissetta.**

Con R. decreto 6 maggio 1935-XIII, registrato alla Corte dei conti il 23 dello stesso mese al registro 16, foglio 385, i consorzi Diga Grotticelli e Diga Vicolella sono stati fusi nel consorzio di bonifica della Piana del Gela (Caltanissetta) ed il comprensorio di quest'ultimo Ente è stato ampliato fino a coincidere col perimetro della bonifica, quale fu determinato col decreto Ministeriale 27 marzo 1929, n. 8653.

(2232)

# CONCORSI

## MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

**Graduatoria del concorso a 7 posti d'inserviente in prova nel ruolo della marina mercantile.**

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato;

Visto il proprio decreto 15 novembre 1934-XIII, registrato alla Corte dei conti il 27 dello stesso mese al registro n. 21 Marina mercantile, foglio n. 276, col quale è stato indetto il concorso per titoli a 7 posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno della Direzione generale della Marina mercantile;

Visti gli atti della Commissione esaminatrice, nominata col proprio decreto 12 gennaio 1935-XIII, registrato alla Corte dei conti il 23 dello stesso mese al registro n. 22 Marina mercantile, foglio n. 91;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la seguente graduatoria, formata dalla Commissione esaminatrice del concorso per titoli a sette posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno della Direzione generale della Marina mercantile:

1. Ambrosetti Marcello . . . . . . punti 13
2. Alfano Raffaele . . . . . . . . » 12
3. Imbimbo Luigi . . . . . . . . » 11
4. Mandò Alberto . . . . . . . . » 11
5. Ranieri Biagio . . . . . . . . » 11
6. Cutugno Francesco . . . . . . . » 11
7. Corradini Alberto . . . . . . . » 11
8. Amodeo Felice . . . . . . . . » 10
9. Cerasoli Reginaldo . . . . . . . » 10
10. Giannotti Francesco . . . . . . » 10
11. Domenichini Oliviero . . . . . . » 9
12. Quadri Bruno . . . . . . . . » 9
13. Scrigna Salvatore . . . . . . . » 9
14. Ceci Edgardo (invalido di guerra) . . » 8
15. Bonsignore Nunzio . . . . . . . » 8
16. Fares Pietro . . . . . . . . . » 7
17. Loyero Alfonso . . . . . . . . » 7
18. Ferri Erminio (ex combattente) . . . » 6
19. De Nicola Giambattista (orfano di guerra) . » 6
20. Bevanati Paolo . . . . . . . . » 5

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra e tenute presenti le precedenze stabilite con R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e le disposizioni a favore degli invalidi di guerra, degli ex combattenti e degli orfani di guerra, sono dichiarati vincitori del concorso suddetto, nell'ordine appresso indicato, i seguenti candidati:

1. Ambrosetti Marcello.
2. Alfano Raffaele.
3. Imbimbo Luigi.
4. Mandò Alberto.
5. Ceci Edgardo (invalido di guerra).
6. Ferri Erminio (ex combattente).
7. De Nicola Giambattista (orfano di guerra).

Art. 3.

Sono dichiarati idonei, nell'ordine appresso indicato, i seguenti candidati:

1. Ranieri Biagio
2. Cutugno Francesco
3. Corradini Alberto
4. Amodeo Felice
5. Cerasoli Reginaldo
6. Giannotti Francesco
7. Domenichini Oliviero
8. Quadri Bruno
9. Scrigna Salvatore
10. Bonsignore Nunzio
11. Fares Pietro
12. Loyero Alfonso
13. Bevanati Paolo

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 maggio 1935 - Anno XIII

*Il Ministro*: BENNI.

(2228)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*. SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.